

Il Vincolo Idrogeologico

Approfondimento normativo

Il Vincolo idrogeologico, istituito con il Regio Decreto-Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ha come scopo principale quello di preservare l'ambiente fisico dei versanti montani impedendo forme di utilizzazione che possano determinare denudamento, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque, ecc., con possibilità di **danno pubblico**.

Il Vincolo in generale non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, ma qualsiasi attività che comporti una trasformazione d'uso nei terreni sottoposti al Vincolo è soggetta ad **autorizzazione**.

La normativa nazionale

Il vincolo idrogeologico è essenzialmente disciplinato, a livello nazionale, dalla seguente normativa:

- **R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267**: istituzione del vincolo idrogeologico.
- **R.D. 16 maggio 1926, n. 1126**: regolamento di attuazione della precedente norma; individua i criteri per la delimitazione delle aree soggette a vincolo e per il rilascio delle autorizzazioni.
- **Codice Civile, artt. 866 e 867**: ripropone la disciplina del vincolo idrogeologico come enunciato dalla normativa del 1923, giungendo ad ipotizzare che i terreni vin-

Il Vincolo idrogeologico nella tassonomia dei vincoli alla proprietà privata

La proprietà privata può essere sottoposta a limitazioni derivanti da imposizione fissate dall'autorità pubblica.

Il vincolo idrogeologico si inserisce nei cosiddetti **vincoli conformativi**, ossia quelle limitazioni alla proprietà privata che 1) incidono su di una generalità di beni, 2) nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, 3) in funzione della destinazione assoluta dall'intera zona in cui questi ricadono e delle sue caratteristiche intrinseche.

Il vincolo idrogeologico appartiene poi alla famiglia dei **vincoli ricognitivi**: famiglia di vincoli conformativi che scaturiscono da un'azione di verifica di un determinato valore o rischio associato al bene assoggettato. Questi vincoli sono imposti in applicazione di una legge e, pertanto, non riconoscono nessun indennizzo al proprietario dei beni cui vengono imposti; essi hanno altresì durata illimitata.

colati possano essere espropriati od occupati temporaneamente per favorire il rimboschimento o la sistemazione.

- **D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616**: trasferimento alle Regioni delle attività di sistemazione e conservazione idrogeologica, di manutenzione forestale e boschiva, nonché le funzioni relative alla determinazione del vincolo idrogeologico. Da questo momento in poi, il vincolo si viene ad inserire a pieno titolo nella disciplina urbanistica, diventando mezzo e strumento di gestione dell'intero territorio e non più limitato alla sola sfera degli interventi di tipo agro-silvo-pastorale.
- **Legge 18 maggio 1989, n.183**: si potenzia il ruolo delle Regioni, che esercitano in via esclusiva tutte le funzioni relative al vincolo. È sancita la nascita della cosiddetta "pianificazione di bacino" con la funzione, fra le altre, di assicurare la difesa del suolo e la tutela degli aspetti ambientali. Il bacino idrografico diventa l'ambito territoriale di riferimento per la pianificazione attraverso il piano di bacino, redatto dall'Autorità di bacino. A partire da questo atto la disciplina del vincolo risulta legata agli strumenti di pianificazione del territorio e di difesa del suolo.
- Tale impostazione è ripresa dal **D. Lgs. 152/2006** che, di fatto, abroga la precedente norma. In questo decreto si stabiliscono i principi generali e le competenze dello Stato, delle Regioni/Province autonome, delle Autorità di Bacino distrettuali. Si definiscono gli obiettivi e i contenuti

dei Piani di Bacino, dei Piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI) e dei programmi triennali di intervento. Il decreto è articolato in sei parti; in particolare nella seconda si occupa delle procedure per:

- la Valutazione Ambientale Strategica (VAS),
- la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA),
- l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC).

Si può affermare che esso rappresenta un strumento normativo di garanzia e controllo, poiché pone al centro di ogni questione la conservazione della capacità di riproduzione dell'ecosistema quale risorsa essenziale di vita.

- **D.Lgs. n. 49/2010**: disciplina, sempre a livello distrettuale, la pianificazione di gestione del rischio di alluvione, prevedendo misure di coordinamento con la disciplina del D.Lgs. n. 152/2006. Il legislatore favorisce una **pianificazione a lungo termine**, scandito da tre fasi essenziali e propedeutiche una con l'altra, in aggiornamento continuo, delle quali è ora in corso, entro il 22 giugno 2015, la predisposizione e l'attuazione di piani di gestione del rischio di alluvione. Questi compiti devono essere svolti dalle Autorità di bacino distrettuali (come definite all'art. 63 del D.Lgs. n. 152/2006) e dalle Regioni che, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento nazionale della protezione ci-

vile, predispongono la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico relativa al sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.

Ad oggi, però, non risultano ancora istituite le Autorità di Distretto e, con il [D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219](#) sono state definite le seguenti misure transitorie: “le Autorità di Bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 183/1989, e le Regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedono all’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 23 febbraio 2010. n. 49. Ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al predetto Decreto, le autorità di bacino di rilievo nazionale svolgono funzione di coordinamento nell’ambito del distretto idrografico di appartenenza”.

La normativa regionale

- [L.r. 9 agosto 1989, n. 45](#): recepisce la normativa nazionale sul vincolo idrogeologico e abroga la precedente normativa regionale (l.r. 27/81) in materia. Semplifica le procedure di autorizzazione per gli interventi e le attività che comportano modificazione o trasformazione di uso del suolo in area vincolata, delegando i comuni ad autorizzare gli interventi che, per dimensione e natura, hanno normalmente limitate conseguenze sull’assetto idrogeologico del territorio. Si stabilisce inoltre l’obbligo, per i soggetti titolari di autorizzazione idrogeologica, di eseguire rimboschimenti di compensazione su una superficie maggiore o uguale a quella trasformata.
- [D.G.R. 3 ottobre 1989, n. 112-31886](#): Si precisa la documentazione che deve essere allegata alle istanze di autorizzazione per interventi di modificazione o trasformazione di uso del suolo in area vincolata.
- [L.r. 26 aprile 2000, n. 44](#): Nell’ambito dell’attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce a Regioni ed Enti locali alcune funzioni e compiti amministrativi dello Stato, si inseriscono le Province quali soggetti delegati a provvedere all’autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico per determinate categorie di intervento, definite nella stessa norma.
- [L.r. 10 febbraio 2009, n. 4](#): la legge forestale regionale ha diversi punti di contatto con la normativa in materia di vincolo idrogeologico. 1) Si modifica la definizione di bosco prevista dalla l.r. 45/89, conformandola a quanto previsto dal D.lgs 227/2001; 2) Si unifica la compensazione (per gli interventi di trasformazione) prevista dalla l.r. 45/89 a quella prevista dal D.lgs 227/2001; 3) si abrogano o modifi-

cano gli articoli 1 e 11 della l.r. 45/89; 4) si abrogano le Prescrizioni di Massima e Polizia forestale previste dal R.D. 3267/1923, perché sostituite dal Regolamento Forestale Regionale ([Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011 n. 8/R](#)).

- [L.r. 1 luglio 2011, n. 9](#): conferisce le funzioni amministrative relative all'applicazione delle sanzioni in materia di vincolo idrogeologico alle province e ai comuni, con conseguente introito agli stessi dei relativi proventi.

Nel 2012, a seguito di questa evoluzione normativa, la Regione Piemonte ha ritenuto opportuno emanare una circolare esplicativa che coordinasse i diversi provvedimenti normativi. La [Circolare n. 4/AMD del 3 aprile 2012 della Regione Piemonte](#) rappresenta il documento di riferimento per l'applicazione in Piemonte della normativa sul Vincolo idrogeologico.

Estensione del limite e procedura amministrativa

I dati spaziali relativi all'estensione del Vincolo idrogeologico sul territorio piemontese sono consultabili sui principali portali dell'informazione geografica regionale:

- www.geoportale.piemonte.it

- www.dati.piemonte.it

Alternativamente è possibile il [download immediato](#) del dato geografico in formato *shapefile*.

Si rammenta che l'estensione del vincolo idrogeologico può anche essere consultata presso gli uffici tecnici comunali, per il territorio di competenza.

Qualora si intendano eseguire interventi di modificazione/trasformazione d'uso di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico è subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione.

La **competenza per il rilascio dell'autorizzazione** spetta alla Regione, alle Province ed ai Comuni secondo il seguente schema:

Regione: autorizzazione per interventi che interessano superfici superiori a 30.000 m² oppure volumi di scavo superiori a 15.000 m³.

Province: autorizzazione per interventi che interessano superfici superiori a 5.000 e fino a 30.000 m² oppure volumi di scavo superiori a 2.500 e fino a 15.000 m³.

Comuni: autorizzazione per interventi che interessano superfici fino a 5.000 m² oppure volumi di scavo fino a 2.500 m³.

La determinazione dei volumi di scavo e delle superfici precisata nella circolare Circolare regionale n. 4/AMD del 3 aprile 2012.

Restano **comunque soggette ad autorizza-**

zione regionale:

- le opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 (Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) di competenza dello Stato;
- gli impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale;
- gli interventi di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).

L'autorizzazione per la modificazione/trasformazione d'uso del suolo ai sensi della L.r. 45/89 (o il diniego) è emessa entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza da parte dell'Ente competente. Il termine di cui sopra è sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni quando siano necessarie integrazioni o chiarimenti alla documentazione presentata; la sospensione decorre dalla data della richiesta di integrazione fino a quella della ricezione della documentazione integrativa. Il provvedimento autorizzativo determina inoltre il termine entro il quale devono

essere realizzati i lavori. Anza di autorizzazione deve essere redatta secondo l'apposito modello di domanda e corredata di tutta la documentazione prevista dalla normativa.

Bibliografia

Renna M., *Vincoli alla proprietà e diritto dell'ambiente*, Il Diritto dell'economia - n. 4/2005

Corrado G., *La proprietà forestale, Silvae* - anno I numero 3.



Regione Piemonte
Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo,
Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e
Logistica
Settore Foreste

C.so Stati Uniti, 21 - 10128 Torino
tel. 011-432.1223
fax 011-432.5910

foreste@regione.piemonte.it
foreste@cert.regionepiemonte.it
www.regionepiemonte.it/foreste/tutela/vincolo